

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2189-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1975 (V. Stampato n. 2942)

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 1975

modificato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1976 (V. Stampato n. 2942-B)

**d'iniziativa dei deputati MARZOTTO CAOTORTA, SANGALLI, MERLI,
BELCI e MAROCCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 1976*

Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, è riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione.

Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

Art. 2.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo è punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione stradale o con le sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione per le altre infrazioni.

Art. 3.

Compete agli organi previsti dall'articolo 137 del codice della strada far osservare le ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, il direttore della circoscrizione aeroportuale utilizza i servizi di vigilanza urbana del comune o dei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, secondo le intese preventivamente stabilite con il comune o i comuni predetti, oltre che, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 1, con l'ente o la società di gestione.

L'importo delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato nel caso in cui gli interventi repressivi avvengano ad opera di corpi statali, ovvero al comune nei casi in cui l'infrazione sia stata rilevata dai servizi di vigilanza urbana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, il direttore della circoscrizione aeroportuale utilizza inoltre i servizi di vigilanza urbana del comune o dei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o, nel caso di impossibilità o insufficienza tecnica dei comuni sopraindicati, del comune capoluogo di provincia più vicino, secondo le intese preventivamente stabilite con il comune o i comuni predetti, oltre che, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 1, con l'ente o la società di gestione.

Identico.